



COMUNE DI OSPITALETTO

Provincia di Brescia

ALLEGATO – DOCUMENTO DUVRI
PRELIMINARE

DOCUMENTO DUVRI PRELIMINARE

Allegato al Bando di gara per l'affidamento del
servizio di gestione globale del ciclo delle
sanzioni amministrative del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Ospitaletto (Bs)

01/01/2023 al 31/12/2025



COMUNE DI OSPITALETTO

Provincia di Brescia

ALLEGATO – DOCUMENTO DUVRI

D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il presente documento è allegato al contratto di appalto relativo al servizio di gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative del Corpo di Polizia Locale da svolgersi presso la sede del Comando di Polizia Locale e sul territorio Comunale e ne costituisce parte integrante.

1. PREMESSA

La legge 3 Agosto 2007, n.123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e al riforma della normativa in materia, ha previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda e imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, il redigere il DUVRI (unico documento di valutazione dei rischi da interferenze).

Tale documento, allegato ai contratti di appalto o di opera, deve contenere tutti i rischi da Interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all'interno dell'azienda.

Nello specifico secondo l'art.26 del D.Lgs. 81/08(Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) Sostitutivo dell'ex art.7,D.Lgs 626/94, il datore di lavoro committente:

- a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito dei lavori di appalto i datori di lavoro (committente e appaltatori) ivi compresi i subappaltatori:

- 1.cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 2.coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

Spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento Elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure Adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

2.Procedura per la redazione del DUVRI.

Il Comune, nell'affidare i servizi ad un'impresa provvede preliminarmente a valutare l'esistenza dei rischi da interferenze.

Nell'ipotesi di assenza dei rischi da interferenze non è necessario redigere il DRUVI, ne si devono stimare i costi per la sicurezza. Resta comunque l'obbligo di assolvere a quanto stabilito dall'att.26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 fornendo alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

In tale ipotesi è opportuno che nel contratto di appalto venga esplicitamente indicato che i costi della sicurezza sono pari a 0, per assenza da interferenze.

Secondo l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DRUVI e la conseguente stima dei costi della sicurezza nei seguenti casi:

- i) mera fornitura senza installazione (salvo i casi in cui attività come la consegna di materiali e prodotti generino interferenze ad esempio se collocate in prossimità delle vie di esodo o delle uscite di emergenza)
- ii) servizi per i quali non è prevista la loro esecuzione all'interno dei locali;
- iii) servizi di natura intellettuale;

Nell'ipotesi invece in cui siano valutati la presenza di rischi da interferenze è necessario

Prima della gara:

- 1) individuare i rischi da interferenze e le relative misure atte ad eliminarli o quantomeno ridurli;
- 2) stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.
- 3) inviare alle ditte in gara copia del DRUVI (contenente tutti i rischi da interferenze e non solo quelli oggetto del singolo appalto) con l'indicazione dei costi della sicurezza connessi allo specifico appalto.

Le imprese, valutato il DRUVI nelle loro offerte dovranno indicare i costi relativi alla Sicurezza (anche aggiuntivi rispetto a quelli indicati) e le eventuali misure integrative.

Individuata la ditta aggiudicataria, il DRUVI dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'impresa.

Il Comune deve inoltre individuare i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.

Tra le imprese interessate dai lavori occorre infine, prima di iniziare l'attività, promuovere la riunione di coordinamento, ed in tale sede, verificare la necessità di eventuali integrazioni/modifiche del DRUVI. In tal caso i costi della sicurezza dovranno essere adeguati.

3.Gestione delle emergenze e pronto soccorso.

L'impresa appaltatrice del servizio, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti, prima di iniziare l'attività, dovrà prendere visione delle vie di esodo.

L'impresa appaltatrice del servizio dovrà inoltre comunicare tempestivamente al referente, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei servizi in appalto.

3.1 Norme comportamentali generali

E' compito di tutti:

segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza qualsiasi situazione pericolosa, la presenza di anomalie e la mancanza di attrezzature antincendio;

mantenere sempre liberi i percorsi di esodo;

non fumare;

non utilizzare apparecchi elettrici(stufette) o a gas per il riscaldamento se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio;

tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;

In caso di emergenza è necessario:

mantenere la calma;

seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;

non prendere iniziative personali;

segnalare agli addetti all'emergenza la presenza di persone in difficoltà;

non tornare indietro ,se non per motivi di estrema necessità e sotto l'autorizzazione del Responsabile dell'emergenza;

3.2 Sistema di allarme

Il segnale di evacuazione diramato normalmente dal personale presente più alto in grado ed in forza al Comando può essere diffuso in casi di pericolo grave e imminente, da un qualsiasi soggetto presente all'interno del comando stesso.

6.2.1 Cessato allarme

Rappresenta la fine dello stato di emergenza.

Viene diramato a voce dal Coordinatore delle emergenze quando le condizioni di sicurezza all'interno dell'edificio sono state ripristinate.

Il ritorno al posto di lavoro può avvenire solo se esplicitamente autorizzati.

3.3 Procedure di emergenza

Chiunque rinvenga un pericolo deve:

allontanare le persone che si trovano in prossimità del pericolo dandone allarme a voce,o con sistema porta a porta.

adoperandosi in collaborazione con il personale di piano alla sua eliminazione comunicando al termine il "CESSATO ALLARME" (è assolutamente vietato prendere

iniziative di alcun genere che possono compromettere la propria e altrui incolumità); comunicare, qualora non sia in grado di affrontare il pericolo, tramite personale di piano, a voce, lo stato di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti azionando l'allarme; raggiungere il punto di raccolta stabilito

Ricevutane comunicazione ogni lavoratore deve:

interrompere le attività, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative.

Raggiungere il punto di raccolta.

3.4 Procedura di gestione infortunio o emergenza sanitaria

In caso di infortunio di un lavoratore è necessario:

avvisare il soggetto più alto in grado presente all'interno del Comando;

soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili e per le quali si è eventualmente addestrati all'utilizzo;

avvisare tempestivamente i soccorsi ed attendere il loro arrivo.

4. Rischi da interferenze e costi della sicurezza.

A mero titolo esemplificativo, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha suggerito di considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi,
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

I rischi da interferenze sono stati divisi in due tipologie: rischi generali e rischi specifici.

4.1 Rischi generali da interferenze

I rischi generali sono rischi presenti in tutte le attività connesse all'esecuzione di appalti all'interno dell'edificio. Sono dunque rischi che prescindono dalla specificità dei lavori ma che rivestono carattere di generalità. Riguardano in particolare le operazioni di gestione dell'emergenza.

Le imprese nelle loro valutazioni (integrazione del DRUVI con eventuali misure aggiuntive) dovranno tener conto non solo dei rischi da interferenze riportate nella sezione a loro riservata ma anche di quelli generali.

4.2 Rischi specifici da interferenze

Riguardano l'attività oggetto dello specifico appalto e interessano solo l'impresa che dovrà provvedere alla loro esecuzione.

4.3 Stima dei costi della sicurezza

L'art.26,comma5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 prevede che: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Al comma 6 dello stesso articolo si dispone che: "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

5. Rischi generali da interferenze.

5.1 disposizioni generali per la sicurezza dei lavoratori di appalto

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui l'impresa appaltatrice dovrà attenersi:

Prima di accedere alle postazioni di lavoro, occorre concordare con il referente le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività.

a.

Tutto il personale dell'impresa deve esporre per tutto il tempo di permanenza la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.6 L123/07).

E' fatto d'obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.)

E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai servizi;

Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.

b.

Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.

Non si devono spostare, occultare o togliere presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente

E' severamente vietato fumare in tutti i locali.

VALUTAZIONE RISCHI PARTICOLARI

Mansione: impiegata amministrativa presso il comando di Polizia Locale.

Descrizione dell'attività:

le attività esercitate comprendono:

- Mediante l'ausilio di videoterminali e loro periferiche, oltre alle normali apparecchiature d'ufficio il servizio di data-entry, la ricerca obbligato in solido, la stampa e l'imbustamento dei verbali personalizzati con consegna a poste italiane, l'assistenza per la decurtazione punti patente, la verifica verbali non consegnati, il controllo e la ricerca degli indirizzi aggiornati, le notifiche, la rilevazione esiti notifiche, la verifica stato pagamenti verbali, la rendicontazione pagamenti, la predisposizione dell'elenco soggetti destinatari di ordinanze ingiunzione, la predisposizione dell'elenco soggetti debitori da inviare a ruolo, la predisposizione degli avvisi pre-ruolo, l'archiviazione dei verbali ed il supporto agli operatori di front-office per la gestione dell'utenza e la relativa attività informativa alla stessa utenza dei verbali postalizzati.
- L'archiviazione dei documenti cartacei presso la sede del Comando di Polizia Locale;

Attrezzature di lavoro: personal computer e periferiche, apparecchiature elettroniche Tradizionali.

Sostanze accessorie: nessuna specifica.

I lavoratori di supporto al front-office sono impegnati per un numero non inferiore alle 12 ore settimanali secondo le esigenze del Comando di Polizia Locale.

Descrizione dell'ambiente di lavoro:

Il lavoro viene svolto presso la sede del Comando di Polizia Locale.

Analisi dei fattori di rischio:

Considerate le attività previste nella mansione "Impiegata amministrativa" presso il Comando di Polizia Locale, si descrivono di seguito i fattori di rischio considerati, la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici:

Agenti fisici. Relativamente all'esposizione a rumore per la mansione di riferimento si esclude esposizione a rischio in quanto l'addetto/a non accede di norma ad aree con presenza di macchinari e attrezzature con emissioni sonore significative.

Agenti chimici. La mansione prevede potenzialmente esposizioni ad agenti chimici quali polveri da toner di fotocopiatrici e stampanti.

Agenti biologici. Derivante da potenziale esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici per permanenza di persone esterne al Comando (pubblico) durante gli orari di ricevimento dell'utenza.

Rischio posturale. Lo svolgimento dell'attività prevede il mantenimento della postura seduta fissa (non prolungata) e la possibilità di affaticamento fisico e/o mentale.

Gli spazi di lavoro sono attrezzati nel rispetto dei criteri ergonomici relativamente a caratteristiche della seduta, del piano di lavoro, ecc..

Inoltre è previsto il mantenimento della postura eretta nello svolgimento dell'attività di supporto al personale del front-office.

Misure di protezione e prevenzione.

Sulla base della valutazione dei rischi effettuata e da quanto previsto dalle vigenti normative, si stabilisce che per le lavoratrici che ricoprono la mansione di "impiegata amministrativa" presso il Comando di Polizia Locale qualora gestanti, di applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Alternanza di attività sedentarie e a postazione eretta che comportino una limitata attività di movimento;
 - Alternare il contatto con il pubblico evitando lo stress dovuto al contatto con l'utenza problematica.
-

RISCHI DA INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' DEL COMANDO:

essendo prevista apposita postazione di lavoro autonoma, per i lavoratori dell'impresa appaltatrice del servizio, non vi sono interferenze con le altre attività lavorative del personale in forza al Comando di Polizia Locale e conseguenti rischi da interferenze.

Mansione: operatore tecnico di supporto all'attività di rilievo della velocità

Descrizione dell'attività:

le attività esercitate comprendono:

- controllo e prelievo dell'apparecchiatura dalla sede del comando di polizia locale;
- carico su automezzo di servizio della polizia locale per il trasporto in zona operativa;

- installazione e verifica idoneità operativa dell'autovelox;
- presidio operativo e l'assistenza tecnica per la durata dell'intero servizio di controllo effettuato dall'agente di polizia locale per garantire la corretta funzionalità e tempi di intervento rapidi per il ripristino operativo dell'autovelox;
- disinstallazione e stivaggio nelle casse dell'autovelox al termine del servizio;

Attrezzature di lavoro: autovelox o altro strumento elettronico di rilevamento della velocità.

Sostanze accessorie: nessuna specifica.

I lavoratori di supporto all'attività di rilievo della velocità sono impegnati per un numero non inferiore alle 04 ore giornaliere secondo il calendario stabilito del Comando di Polizia Locale.

Descrizione dell'ambiente di lavoro:

Il lavoro del tecnico di supporto viene svolto in prevalenza sul territorio comunale nei luoghi oggetto di rilievo della velocità.

Analisi dei fattori di rischio:

Considerate le attività previste nella mansione "operatore tecnico di supporto all'attività di rilievo della velocità", si descrivono di seguito i fattori di rischio considerati, la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici:

Agenti fisici. L'esposizione personale quotidiana a rumore per la mansione considerata risulta inferiore a <80 db(A)>. Relativamente all'esposizione a rumore per la mansione di riferimento non sussistono le limitazioni previste dalla normativa.

La mansione inoltre prevede esposizione a vibrazioni/scuotimenti durante i trasferimenti mediante mezzo di trasporto (automobile).

Agenti chimici. Nelle operazioni di lavoro svolte sul territorio comunale, l'operatore tecnico di supporto al rilevamento della velocità è esposto all'inquinamento causato dai gas di scarico del traffico veicolare.

L'esposizione ad agenti chimici rientra tra le condizioni di lavoro di cui all'art.7 comma 2 D.lgs. 151/01 – Allegato B del D.lgs 151/01, vietati alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Agenti biologici. Le operazioni di lavoro non prevedono esposizione, diretta o indiretta, agli agenti biologici contemplati al titolo X e all'allegato XLVI del D.lgs. 81/08.

Rischio posturale. Lo svolgimento dell'attività prevede il mantenimento della postura eretta durante le operazioni di rilievo della velocità per controllo dell'apparecchiatura con possibilità di affaticamento fisico.

Il mantenimento della stazione in piedi per più della metà dell'orario lavorativo rientra tra i lavori faticosi, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell'art.3 Legge 1204 del 30/12/1971.

Rischio di infortunio. Lo svolgimento dell'attività prevede il carico e scarico delle apparecchiature dal veicolo di servizio con possibile rischio di caduta della apparecchiature che possano accidentalmente colpire l'operatore. L'attività comporta altresì il rischio di tagli, abrasioni, ferite da taglio o puntura dovute allo svolgimento dell'attività su terreni incolti con possibile presenza di rifiuti o materiale vario.

Misure di protezione e prevenzione.

Sulla base della valutazione dei rischi effettuata e da quanto previsto dalle vigenti normative, si stabilisce di applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Alternanza di attività a postazione eretta con attività di controllo apparecchiatura in posizione sedentaria all'interno del veicolo di servizio;
- Dotazione del personale di dispositivi di protezione individuale quali guanti antitaglio, stivali antinfortunistici, pantaloni lunghi e pettorine e berretto rifrangenti.

RISCHI DA INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' DEL COMANDO:

essendo prevista la presenza congiunta del tecnico dell'impresa appaltatrice con il personale in forza al Comando di Polizia Locale durante le operazioni carico/scarico della strumentazione e durante le operazioni di rilievo della velocità, vi possono essere interferenze dovute:

- a) al mancato coordinamento delle operazioni di carico e scarico dei componenti dell'apparecchiatura dal veicolo dell'impresa appaltatrice al veicolo di servizio della Polizia Locale;
- b) mancato coordinamento delle posizioni da assumere in loco rispetto al punto di posizionamento dell'apparecchiatura;

Rischio:

- traumi dovuti a possibili cadute accidentali e/o urti con le apparecchiature;
- traumi dovuti ad urti con il personale in forza al Comando di Polizia Locale;
- cadute accidentali a seguito di urti sull'asfalto e/o aree incolte;

Misure di prevenzione dei rischi da interferenze:

- 1) stabilire protocolli operativi al fine di coordinare le attività di carico e scarico dei componenti l'apparecchiatura di rilievo;
- 2) stabilire protocolli operativi al fine di individuare le posizioni reciproche da assumere rispetto al punto di ubicazione dell'apparecchiatura di rilievo della velocità;
- 3) al fine di stabilire i protocolli operativi di cui ai punti 1) e 2) è necessario organizzare apposite riunioni/incontri, con cadenza almeno semestrale, la prima della quali dopo l'aggiudicazione del servizio;

Costi per le misure di prevenzione dei rischi da interferenze:

- i d.p.i., ed in particolare scarpe/stivali antinfortunistici, pettorina e berretto rifrangente, quanti antitaglio, pantaloni lunghi, dovranno essere forniti dall'impresa appaltatrice del servizio nell'ambito dei propri costi per la sicurezza del personale;
- si quantificano complessivamente in €. 500 + IVA all'anno i costi dei rischi da interferenze.

**IL COMANDANTE DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE**

Dott. Marco Matteo Mensi

IL DATORE DI LAVORO
